

## LAVORO

A)

Cassa integrazione guadagni e costo del lavoro D.L. 20 maggio 1993, n.148 (1).

Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione(2).

1)

Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 maggio 1993, n. 116 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 19 luglio 1993, n. 236 (Gazz. Uff. 19 luglio 1993, n. 167).

...OMISSIS

1-bis.

Promozione di nuove imprese giovanili nel settore dei servizi.

1.

Una quota del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, non superiore al 10 per cento, è riservata allo sviluppo di nuove imprese giovanili nei settori della innovazione tecnologica, della tutela ambientale, della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili ed industriali nelle regioni del Mezzogiorno, nonché nel settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in situazioni di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, e agli anziani non autosufficienti (16).

2.

Le finalità di cui al comma 1, ad eccezione di quelle relative alle imprese che operano nel settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104(15), e agli anziani non autosufficienti, sono realizzate tramite il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n.786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, come modificato dall'articolo 1 della legge 11 agosto 1991, n.275, che opera con i propri criteri e le proprie procedure.

3.

I soggetti destinatari dei benefici devono avere le caratteristiche delle società o delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n.786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n.44, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri del tesoro e del lavoro

e della previdenza sociale, sono definiti i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni (18).

(16)

Comma così modificato dall'art.3-bis, D.L.23 giugno 1995, n. 244.

(18)

Articolo aggiunto dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 236. Vedi, anche, il D.M. 11 maggio 1995.

LAVORO

A)

Cassa integrazione guadagni e costo del lavoro D.M. 11 maggio 1995

(1)

Definizione dei criteri e delle modalità di concessione delle agevolazioni all'imprenditoria giovanile.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, della legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, che all'art.1-bis prevede la promozione di nuove imprese giovanili nel settore dei servizi;

Viste, in particolare, le disposizioni del citato art.1-bis, comma 3, della legge 19 luglio 1993, n.236, le quali stabiliscono, tra l'altro, che le agevolazioni da esso previste sono concesse secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di intesa con i Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n.26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n.95 (legge che ha dichiarato validi gli atti e i provvedimenti adottati sulla base dei precedenti decreti-legge relativi alla materia, facendone salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti), il quale dispone che il presidente del Comitato di sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile - costituito ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n.786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n.44 - autorizzato a costituire entro il 31 agosto 1994 una società per azioni denominata Società per l'imprenditorialità giovanile, cui è affidato il compito di produrre servizi a favore di organismi ed enti anche territoriali, finalizzati alla creazione di nuove imprese giovanili;

Visto che il suddetto art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n.95, prevede altresì che la Società per l'imprenditorialità giovanile subentra nelle funzioni già

esercitate dal Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile e dalla Cassa depositi e prestiti e nei relativi rapporti giuridici a decorrere dal sessantesimo giorno della sua costituzione;

Considerato che la suddetta società per l'imprenditorialità giovanile è stata costituita il 26 luglio 1994 a rogito notaio dott. Angelo Falcone numero di repertorio 10479;

Viste le note del Ministro del tesoro n.2684 del 12 aprile 1995 e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n.54026/G/44 del 24 marzo 1995, con le quali è stata espressa la prevista intesa;

Definisce i seguenti criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni:

(1)

Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 agosto 1995, n. 184.

1. 1.

Ai fini dell'attuazione dell'art. 1-bis della legge 19 luglio 1993, n. 236, si applicano i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al decreto del 24 novembre 1994, n.695, del Ministro del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.297 del 21 dicembre 1994, con le conseguenti modifiche:

a)

soggetti beneficiari: l'ambito territoriale rappresentato dalle aree di cui all'obiettivo 1, così come definito dal regolamento comunitario 2081 del 20 luglio 1993 e successive modificazioni assunte in sede comunitaria;

b)

progetti finanziabili: sono finanziabili - secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE - i progetti relativi alla fornitura di servizi nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo e della manutenzione di opere civili e industriali nelle aree di cui all'obiettivo 1.

Sono esclusi i progetti che prevedono attività di fruizione di beni pubblici statali o investimenti superiori a un miliardo di lire.

L'attività di impresa prevista nel progetto dovrà essere svolta per un periodo di almeno cinque anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni;

c)

contributo per le spese di gestione: il contributo per le spese di gestione concesso, nel limite del volume di

spesa previsto nel progetto per i primi quattro anni di attività.

Per il primo anno di attività la misura del contributo pari al 70% per i primi 300 milioni di lire spese.

Per il secondo anno di attività la misura di contributo pari al 50% per i primi 600 milioni di lire spese.

Per il terzo anno e quarto anno di attività la misura del contributo concesso pari al 50% per i primi 400 milioni di lire spese;

d)

domanda di ammissione alle agevolazioni: alla domanda - da redigere secondo lo schema in allegato 1 - oltre ai documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) di cui all'art.6, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 695, va allegata, per ciò che concerne i progetti relativi al settore della fruizione di beni culturali, la documentazione attestante, ove necessario, l'autorizzazione del soggetto proprietario e di quello preposto alla tutela della specifica categoria di bene, ai sensi della legge n. 1089/1939;

e)

provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni: i beni agevolati saranno vincolati all'esercizio dell'impresa beneficiaria per almeno cinque anni, come previsto nell'apposito contratto contenente le clausole essenziali riportate nell'allegato 2.

2.

Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art.1, comma 6, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n.26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, che prevedono che i mutui a tasso agevolato siano assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.

3.

Alle erogazioni relative ai benefici di cui all'art.3 del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica del 24 novembre 1994, n.695, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1994, n.297, e di cui all'art. 1, lettera c), del presente decreto provvede la Società per l'imprenditorialità giovanile, mediante prelevamenti dall'apposito conto corrente infruttifero, intestato alla Società per l'imprenditorialità giovanile, aperto presso la Cassa depositi e prestiti, cui affluiscono le risorse destinate alle finalità di cui alla legge 19 luglio 1993, n.236, comprensive dei rientri a qualunque titolo dei mutui agevolati.

4.

Semestralmente la Società per l'imprenditorialità giovanile fornisce ai Ministri del bilancio e del lavoro e previdenza sociale una relazione sulla distribuzione dei fondi,

sull'utilizzazione da parte dei beneficiari e sui risultati generali delle iniziative agevolate.